Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2024, n. 3-8543
Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, art. 19 comma 3 - D.G.R. n. 37-7943 del 18/12/2023. Contributo annuale 2024 per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Spesa complessiva per l'anno 2024 di euro 1.300.000,00 (cap.178788 anno 2024)

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **455** Adunanza 13 MAGGIO 2024

Il giorno 13 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 08:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 3-8543/2024/XI

OGGETTO:
Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, art. 19 comma 3 - D.G.R. n. 37-7943 del 18/12/2023. Contributo annuale 2024 per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Spesa complessiva per l’anno 2024 di euro 1.300.000,00 (cap.178788 anno 2024)

A relazione di: Poggio

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l’art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l’attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza ai turisti. Nello specifico, le ATL svolgono le seguenti attività:

- raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
- forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici,nel rispetto delle normative vigenti;
- promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Nell’ambito delle attività definite dalla L.R. n. 14/2016 e smi, le ATL (art. 10) provvedono

all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione, come previsto dall'art. 16, comma 2 della suddetta legge.

In attuazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 16 della succitata L.R. 14/2016, la Giunta Regionale con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017 ha approvato il regolamento contente: "Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT)".

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività degli uffici di informazione e accoglienza turistica, che costituiscono un riferimento importate ed essenziale per i turisti nonché una vetrina delle risorse turistiche locali, la legge regionale n. 14/2016 e smi, prevede, all'art. 19 comma 3, che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione medesimi, direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

Richiamata la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che stabilisce all'art. 6 comma 1 che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni.

Richiamata altresì la D.G.R. n. 37 – 7943 del 18/12/2023 che ha approvato, ai sensi della suddetta L.R. n. 14 del 14/10/2016, i criteri per la concessione dei contributi annuali alle ATL da stanziare sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento e loro modalità di liquidazione per garantire la gestione degli Uffici IAT da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dal succitato art. 19, comma 3 della LR. 14/2016 e smi come di seguito specificato:

1. Una quota pari al costo orario medio annuo del personale degli uffici IAT di tutte le ATL, espresso in FTE (full time equivalent), con riferimento ai rispettivi C.C.N.L., calcolato sulla base delle dichiarazioni annuali asseverate dai rispettivi professionisti di ogni singola ATL, moltiplicata il numero di dipendenti espressi in FTE.
2. Una quota fino al 33% della quota di cui al punto 1, risultante dai dati emersi dalle dichiarazioni ricevute dalle ATL relative ai costi stimati e dai costi rendicontati a consuntivo negli anni precedenti, a copertura delle spese di gestione dei singoli uffici IAT, sulla base delle disponibilità delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio regionale.
3. La quota, di cui al precedente punto 2, per uffici IAT con sede presso OUTLET, (Settimo Torinese, Serravalle Scrivia e Vicolungo) visto il gran numero di presenze annue di visitatori, i maggiori canini di locazione e costi di gestione, sulla base delle disponibilità delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio regionale, è raddoppiata.
4. Qualora le risorse stanziate sul pertinente capitolo di bilancio siano insufficienti, i contributi di cui ai punti precedenti saranno ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza dello stanziamento;

tenuto conto che la medesima D.G.R. 37 – 7943 del 18/12/2023 demandava ad un successivo atto deliberativo la quantificazione dei contributi da assegnare alle singole ATL sulla base dei criteri in essa stabiliti e sulla base di quanto stanziato sull'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio di riferimento.

Dato atto :

delle risorse assegnate sul pertinente capitolo 178788/24 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (missione 7 programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”) per la somma complessiva di euro 1.300.000,00;

possono quindi essere destinati euro 1.300.000,00 per la concessione dei contributi per l’anno 2024 alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), al fine di garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dall’art. 19, comma 3 della L.R. n. 14/2016 e smi e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 37 – 7943 del 18/12/2023.

Ritenuto pertanto:

sulla base dei criteri di ripartizione approvati con D.G.R n. 37 – 7943 del 18/12/2023 e di quanto sopra riportato, di destinare la somma di euro 1.300.000,00 per la concessione dei contributi per l’anno 2024 alle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione, direttamente o indirettamente gestiti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, L.r. 14/2016;

di demandare al competente Settore Valorizzazione turistica del territorio della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, l’approvazione del riparto e dell’assegnazione di tali contributi secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 37 – 7943 del 18/12/2023.

Vista la Legge Regionale n. 14 dell’11 luglio 2016 e smi, in particolare l’art. 19 comma 3;

visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42”;

vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

vista la L.R. 26 marzo 2024, n. 8, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026” (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate;

vista la L.R. 26 marzo 2024, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

vista la D.G.R. n. 5 – 8361 del 27 marzo 2024 recante "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016 ”Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*“ .

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.300.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di destinare la somma di euro 1.300.000,00 per la concessione dei contributi per l'anno 2024 alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), al fine di garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dall'art. 19, comma 3 della L.R. n. 14/2016 e smi;

- che alla copertura della somma citata si provvederà con le risorse stanziate sul pertinente capitolo 178788/24 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (missione 7 programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo");

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di stabilire altresì che nel caso in cui vengano assegnate nell'anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 178788/24, queste verranno ripartite tra le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), per garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), sempre in conformità ai criteri approvati con la presente deliberazione;

- di demandare al competente Settore Valorizzazione Turistica del Territorio della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport l'approvazione del riparto e l'assegnazione dei contributi per l'anno 2024 secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 37 – 7943 del 18/12/2023 al fine di garantire l'ottimale gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte di tutte le ATL.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.